

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PIACENZA
REGOLAMENTO SUI PARERI DI CONGRUITA' DEI COMPENSI RELATIVI
ALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE FORENSE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento individua e disciplina i procedimenti amministrativi avviati a seguito delle istanze con cui gli iscritti o i loro eredi richiedano al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza il rilascio del parere di congruità dei compensi professionali relativi sia all'attività di assistenza giudiziale che stragiudiziale

Art. 2

Presentazione dell'istanza

L'iscritto interessato al rilascio del parere di congruità, o i suoi eredi, depositano presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine apposita istanza scritta, corredandola di tutte le indicazioni in fatto e di tutti i documenti necessari alla corretta valutazione della attività professionale svolta. All'istanza dovranno essere allegati le notule debitamente redatte.

(il deposito potrà avvenire in forma cartacea o mediante invio a mezzo PEC all'indirizzo consiglio@ordineavvocaticp.it)

All'atto della presentazione dell'istanza, il richiedente dovrà versare l'importo di € 20,00 (venti) a titolo di rimborso forfettizzato delle spese postali e di cancelleria.

L'istanza deve contenere:

1. tutti i dati identificativi (codice fiscale, indirizzo, email, recapiti telefonici) e l'eventuale indirizzo PEC del cliente e/o di chi ha conferito l'incarico;
2. l'indicazione del valore della pratica, determinato in base ai criteri dettati dalle norme in vigore;
3. la natura e la descrizione dell'attività professionale svolta, la sua durata e la data della sua cessazione, l'importanza delle questioni affrontate, il risultato conseguito, l'indicazione specifica delle ragioni per le quali si richieda la applicazione di aumenti rispetto ai parametri base;
4. il numero di parti per le quali è stata svolta l'attività professionale;
5. nei casi di richiesta di parere per ammissione allo stato passivo, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine;
6. nei casi di richiesta di parere per difesa d'ufficio, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine;
7. l'indicazione dell'eventuale pendenza di altri procedimenti derivanti da istanze connesse con quella presentata, con particolare riferimento all'eventuale pendenza di procedimento disciplinare su istanza della parte ex assistita.

Al momento del deposito dell'istanza, l'interessato deve autorizzare il trattamento dei propri dati personali da parte del Consiglio dell'Ordine.

In caso di invio dell'istanza a mezzo posta l'autorizzazione, scaricabile del sito dell'Ordine all'indirizzo www.piacenzaordineavvocati.it/parametri-forensi, dovrà essere compilata, sottoscritta e allegata all'istanza medesima.

In sua assenza varrà quanto previsto dal successivo Art. 7.

Art. 3

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da parte del Consiglio in relazione al procedimento saranno effettuate a mezzo pec o, in mancanza, con raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo.

Art. 4

Termine iniziale del procedimento


1

- Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di presentazione dell'istanza alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine.

Art. 5

Nomina del consigliere delegato e avvio del procedimento

A seguito della presentazione dell'istanza, la Segreteria del Consiglio dell'Ordine forma un fascicolo contenente l'istanza stessa e la documentazione allegata, attribuendo un numero cronologico progressivo, e lo rimette al Presidente del Consiglio dell'Ordine o al Coordinatore della Commissione Parcelle per la designazione del Consigliere responsabile del procedimento. Questi ultimi, ricevuto il fascicolo, provvedono senza indugio e, comunque, non oltre quindici giorni, ad assegnare lo stesso ad uno dei Componenti la Commissione Parcelle, secondo criteri di rotazione e di specifica competenza.

Il Consigliere delegato assume la qualifica di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 L. 241/90.

Il Consigliere delegato cura la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, per il tramite della Segreteria del Consiglio dell'Ordine e ove possibile a mezzo PEC, sia all'istante, sia ai soggetti in favore dei quali sono state effettuate le prestazioni professionali descritte nella richiesta di parere di congruità.

Nella comunicazione di avvio del procedimento, il Consigliere delegato informa il controinteressato del suo diritto ad accedere agli atti del procedimento, salvi i limiti di cui all'art. 24 L. 241/90 previa corresponsione dei diritti di copia, e di presentare eventuali controdeduzioni scritte nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, anche a mezzo PEC, nonché della facoltà di richiedere il tentativo di conciliazione di cui all'art. 13, comma 9, della L. 31.12.2012 n. 247.

Art. 6

Ricorso in prevenzione e tentativo di conciliazione

Ove il controinteressato presenti ricorso in prevenzione sulla parcella dell'iscritto e nei casi in cui comunque fosse richiesto ai sensi dell'art. 13, comma 9, della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, ovvero fosse ritenuto opportuno dal Consiglio, si procederà ad un tentativo di conciliazione da parte del Presidente dell'Ordine o del Consigliere responsabile del procedimento.

Pervenuta la richiesta, il Presidente dell'Ordine o il Consigliere Responsabile del procedimento convocherà le parti avanti a sé per esperire il tentativo di conciliazione entro i successivi 30 (trenta) giorni; della convocazione verrà data comunicazione alle parti, con tutte le indicazioni prescritte circa il luogo e l'orario, a cura della Segreteria del Consiglio dell'Ordine nelle forme di cui all'art 3 del presente Regolamento.

Qualora le parti addivengano ad un accordo conciliativo, il Presidente dell'Ordine o il Consigliere Responsabile del procedimento ne redigerà verbale debitamente sottoscritto dalle parti presenti e dallo stesso Presidente dell'Ordine o Consigliere Responsabile, nel quale viene dato atto delle condizioni e dei termini sostanziali dell'intervenuto accordo conciliativo, nonché delle modalità della sua esecuzione.

Ove, al contrario, il tentativo di conciliazione non sortisca esito positivo, il processo verbale di comparizione delle parti interessate darà unicamente ^{es} della presenza delle parti e dell'esito del tentativo; non potranno essere riportate a verbale le dichiarazioni delle parti.

Nel caso di esito positivo della conciliazione, le parti saranno tenute in solido al pagamento all'Ordine di un contributo pari al 2% dell'importo concordato in sede di conciliazione.

Art. 7

Richiesta integrazione documentazione - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

Ogniqualevolta lo ritenga opportuno, il Consigliere Responsabile del procedimento può chiedere all'istante il deposito di specifica documentazione, ovvero chiarimenti scritti o verbali, concedendo apposito termine.

Qualora il Consigliere responsabile del procedimento ritenga la sussistenza di motivi ostativi all'integrale accoglimento dell'istanza, ne dà comunicazione al richiedente assegnando al medesimo un termine non superiore a dieci giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate della documentazione ritenuta necessaria.

Art. 8

Adozione e comunicazione del provvedimento conclusivo

La Commissione Parcelle, a seguito della relazione del Consigliere Responsabile del procedimento, adotta il provvedimento conclusivo che abbia valore inferiore ad € 6.000,00 (seimila/00).

Negli altri casi, ed ogniqualevolta ne ravvisi l'opportunità, la Commissione Parcelle riferisce le proprie conclusioni al Consiglio dell'Ordine, proponendo il provvedimento da adottare.

Fino all'adozione del provvedimento finale, il richiedente può rinunciare al parere dandone comunicazione a mezzo PEC o con dichiarazione depositata presso la medesima Segreteria del Consiglio dell'Ordine, che ne curerà la trasmissione al Consigliere Responsabile del procedimento.

Nel termine finale previsto dal presente regolamento, il Consigliere Responsabile del procedimento ovvero il Consiglio dell'Ordine adottano il provvedimento conclusivo di accoglimento, totale o parziale, ovvero di rigetto della richiesta dell'istante.

Il parere adottato deve essere succintamente motivato.

La Segreteria del Consiglio dell'Ordine dà comunicazione dell'emissione del provvedimento al richiedente, il quale deve tempestivamente provvedere al ritiro delle parcelle opinare e della documentazione, pagando contestualmente alla Segreteria i diritti di opinamento.

Art. 9

Termine finale del procedimento, proroga e sospensione dei termini

Il procedimento deve concludersi nel termine di 120 (centoventi) giorni dall'avvio con l'adozione di un provvedimento espresso.

In caso di necessità i termini predetti possono essere prorogati, una sola volta, per un massimo di ulteriori 60 (sessanta) giorni, in caso di comunicazione da parte del Consigliere Responsabile del procedimento della sussistenza di motivi ostativi all'integrale accoglimento dell'istanza e, comunque, qualora si verifichi la necessità di integrare o regolarizzare la documentazione presentata dall'istante ovvero di acquisire informazioni su stati, fatti o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Ordine o non direttamente acquisibili, a cura dell'interessato, presso altra Pubblica Amministrazione.

Ove venga esperito il tentativo di conciliazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, i termini sono sospesi per l'intera durata della fase di conciliazione.

Art. 10

Sospensione feriale

Ai termini per gli adempimenti di cui al presente Regolamento si applica la sospensione nel periodo feriale, secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili.

Art. 11

Costo del parere e rilascio copie Ritiro documenti



- Il rilascio di copia del parere al richiedente è subordinato al versamento di un contributo pari al 2% (due per cento) dell'ammontare dei compensi liquidati, ulteriore rispetto al rimborso spese forfettizzato previsto dall'art. 2 del presente Regolamento.

Il controinteressato, previo pagamento dei relativi diritti così come quantificati con delibera del Consiglio, può sempre ottenere copia degli atti del procedimento, salvi i limiti di cui all'art. 24 della legge 241/90 e del relativo regolamento attuativo.

A seguito dell'emissione del parere o della rinuncia allo stesso, il richiedente deve ritirare tutta la documentazione depositata presso la Segreteria dell'Ordine entro 30 (trenta) giorni; in ogni caso, la stessa sarà conservata per tre anni dall'emissione del parere o dall'avvenuta rinuncia.

Art. 12 **Norma transitoria**

Il presente Regolamento si applica anche alle istanze depositate e non ancora evase dal Consiglio dell'Ordine, in ordine alle quali il procedimento resta assegnato al Consigliere già nominato; tutti i termini inizieranno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Regolamento sul sito ufficiale del Consiglio dell'Ordine e il Presidente dell'Ordine e il Consigliere Responsabile del procedimento potranno compiere le attività necessarie per il rispetto del presente Regolamento

